

N. R.G. 571/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **571/2013** promossa  
da:

**KINESIS CENTRO FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.**  
(C.F. 01051840443), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI GUIDO e  
dell'avv. RUSSO ERNESTO

RICORRENTE

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS - POLO  
SPECIALISTICO EX ENPALS - SCCI SPA - SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE  
DEI CREDITI INPS**, con il patrocinio dell'avv. MANZI ORESTE

RESISTENTE



In punto a: opposizione ad avviso di addebito.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, Kinesis Centro Fitness Società Sportiva Dilettantistica a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio INPS - succeduto all'ENPALS nelle relative funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi ex art. 21 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella l. 22.12.2011 n. 214, per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 339 2012 0001238590 000, notificato in data 15.1.2013, per l'importo di € 21.699,67, comprensivo di spese di notifica, per contribuzione dovuta all'INPS a titolo di Gestione ex Enpals Lavoratori dello Spettacolo per il periodo 9/2006-11/2007, emesso a seguito del verbale di constatazione delle posizioni contributive Enpals di Magri Giorgio e Sabrina Salani, istruttori trovati all'interno della palestra all'atto dell'accesso ispettivo avvenuto in data 8.11.2007 da parte di incaricati della SIAE.

L'opponente, sostenendo che non fosse applicabile l'obbligo di iscrizione all'ENPALS dei suddetti lavoratori -



esteso dal DM 15.3.2005 a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, essendo invece applicabile il regime agevolativo previsto dall'art. 67 comma 1 lett. m) del dpr n. 917/1986, ha quindi svolto domanda di annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria delle spese di lite.

Costituendosi in giudizio con rituale memoria difensiva, l'INPS ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria delle spese di lite.

La controversia è stata istruita mediante le prove orali e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.

All'udienza del 5.4.2015 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

Giova premettere che, ai fini dell'obbligo di versamento della contribuzione ENPALS, è irrilevante la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, atteso che l'appartenenza del lavoratore a una delle categorie indicate nell'art. 3 D.L. C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni obbliga il soggetto che ne utilizza le prestazioni al versamento della contribuzione all'ENPALS, oggi INPS (Cfr. Cass. n. 7211/2004).

Il Decreto del Ministero del Lavoro 15.3.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7.4.2005 ha individuato le categorie di lavoratori che devono essere iscritti all'Enpals, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata del



rapporto di lavoro, tra cui rientrano, oltre ai dipendenti delle società sportive, coloro che svolgono attività tipiche del settore, quali, tra i tanti, gli istruttori sportivi.

Secondo quanto previsto dalla circolare ENPALS n. 13 del 7 agosto 2006 la normativa, all'epoca vigente, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che: "sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale laddove dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:

1) l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine "abitualità" sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di "occasionalità" che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052);

2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità.

A seguito delle modifiche normative introdotte con l'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/08, conv. in legge n. 14/09, l'ENPALS ha emanato una seconda circolare, nella quale aveva precisato che *"per la connotazione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime*



siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali.

In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica. Si ricorda, infine, che il CONI è l'organismo abilitato dalla legge alla certificazione dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche".

Il comma 1 dell'art. 67 TUIR prevede: "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente" un lungo elenco di redditi indicati dalla lettera a) alla lettera n).

Il primo comma dell'art. 53 TUIR stabilisce "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5".

Secondo la tesi espressa dall'INPS, il reddito prodotto dai lavoratori oggetto dell'accertamento non sarebbe riconducibile nell'alveo dei redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera



m) del T.U. Imposte sul reddito, bensì andrebbe inquadrato, ai sensi del primo comma dell'art. 67 citato e dell'art. 53 TUIR, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

L'INPS, sulla base delle norme ora citate, ritiene che solo in mancanza del requisito dell'abitudine le prestazioni di natura autonoma rientrino nella categoria dei redditi diversi e che la presenza dei seguenti indicatori sia, invece, sintomatica della natura professionale della collaborazione, ossia:

a) la titolarità di conoscenze tecnico-giuridiche, in funzione dell'attività svolta con carattere di abitudine;

b) la circostanza che l'attività sia svolta in forma accessoria rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa ossia che presenti affinità con quest'ultima;

c) l'entità del margine del compenso percepito, intendendo come tale solo il reddito ricompreso nella c.d. "no tax area" ex art. 11 D.P.R. n. 917/1986, ovvero quello rilevante ai fini della definizione di lavoro occasionale di cui all'art. 61, comma 2, d. legs. 276/2003.

La tesi dell'INPS non si ritiene fondata per i motivi che seguono.

L'art. 67 comma 1 lett. m) TUIR individua quali redditi diversi: *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività"*



sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. **Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".**

Successivamente è intervenuta la novella legislativa di interpretazione autentica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. in legge 14/2009), che ha testualmente chiarito che "nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Pertanto, con la disposizione sopra citata, il legislatore ha espressamente stabilito che i redditi di cui alla lettera m) dell'articolo 67 non rientrano nell'ambito del lavoro autonomo e nell'ambito dei redditi diversi derivanti da prestazioni di lavoro di natura autonoma occasionale. Questi ultimi, infatti, restano disciplinati dalla successiva lettera l) dello stesso articolo 67, che dispone: "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non



*esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".*

Da tali norme discende che il parametro della abitualità, se può essere utilizzato per qualificare i redditi diversi percepiti nel lavoro autonomo, non può essere esteso ai redditi diversi ricompresi nella lettera m), per la cui definizione è necessario fare riferimento a parametri del tutto diversi, rispetto ai quali il criterio della marginalità del compenso non assume alcuna rilevanza.

Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, assoggettati ad un regime agevolato, che discende dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta l'esistenza di una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica, quest'ultima definita dal DM 17 dicembre 2004, secondo la quale i dilettanti sono coloro che *"svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impegno del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti"*.

Le discipline promosse dall'associazione sportiva opponente non rientrano tra quelle riconducibili al professionismo sportivo e, pertanto, i relativi collaboratori non possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91 del 1981, che regola il settore professionistico (cfr. Tribunale Bologna, sentenza n. 9/2014



est. Dott. Giovanni Benassi; Tribunale Pavia, sentenza n.45/2011 est. Dott.ssa Federica Ferrari).

Si aggiunge, a conferma della fondatezza della tesi dell'opponente, che la vocazione sportivo - dilettantistica della società opponente è stata documentata e confermata dalle prove orali svolte nel processo: in primo luogo l'opponente ha documentato (docc. n. 6) di essere società sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, iscritta al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI al n. 181226; inoltre, dall'istruttoria orale è emerso che gli istruttori Magri e Salani hanno svolto attività di preparazione atletica ad attività sportiva dilettantistica, anche se non strettamente collegate ad un evento agonistico.

L'INPS, su cui incombe l'onere di provare la sussistenza del diritto di credito vantato, non ha fornito elementi di prova a sostegno delle pretese dedotte in causa.

Pertanto, l'opposizione proposta da Kinesis Centro Fitness Società Sportiva Dilettantistica a r.l. all'avviso di addebito n. 339 2012 00012385 90 000, notificato in data 15.1.2013, per l'importo di € 21.699,67 è fondata e viene accolta; per l'effetto viene disposto l'integrale annullamento dell'avviso di addebito opposto.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed



eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- annulla l'avviso di addebito opposto n. 339 2012 00012385 90 00 notificato in data 15.1.2013 per la somma di euro 21.699,67;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese del processo che liquida in euro 2000,00 per compensi, euro 70 per anticipazioni, oltre spese forfettarie IVA e CPA.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna, 9.4.2015

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

